

(N. 1887)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei Senatori SPALLICCI, BOCCASSI, TIBALDI, LUSSU e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 FEBBRAIO 1957

Estensione ad altra categoria di farmacisti perseguitati politici antifascisti della legge 11 maggio 1951, n. 367.

ONOREVOLI SENATORI. — Con legge 11 maggio 1951, n. 367, fu autorizzato un concorso nazionale per il conferimento di farmacie a farmacisti perseguitati politici antifascisti.

Con successiva legge 21 marzo 1953, n. 168, furono impartite disposizioni per l'espletamento del concorso.

Il concorso è stato solo recentemente condotto a termine e ne è risultata l'esclusione di alcuni farmacisti che avevano riportato la condanna penale per motivi politici o avevano subito il confino di polizia o la carcerazione per attività antifascista prima di conseguire il diploma o la laurea in farmacia o in chimica e farmacia, cioè durante gli anni universitari.

Tale è stata l'interpretazione data alla predetta legge, dedotta dalla sua dizione letterale, quantunque lo spirito di essa sia stato in realtà tutt'altro, come risulta chiaramente dai lavori preparatori. (Verbale seduta 23 novembre 1950, 11<sup>a</sup> Commissione Senato, pagina 163, senatore Magli relatore: pag. 164, senatore De Bosio; pag. 165-167, senatore Cortese; pag. 168, senatore Benedetti Luigi). (Verbale seduta 29 gennaio 1953, 11<sup>a</sup> Commissione

Senato, pag. 358, senatore Zugaro De Matteis relatore).

È infatti da tener presente che uno dei fatti contemplati dalla sopra ricordata legge (condanna, confino di polizia, carcerazione per attività antifascista) escludeva senz'altro dall'attività professionale. Il regio decreto-legge 5 marzo 1935, n. 184, sulla disciplina delle professioni sanitarie prescriveva infatti all'articolo 5, n. 3, come condizione per l'iscrizione all'albo il requisito della « buona condotta morale e politica » e l'ultimo del medesimo articolo ribadiva: « Non possono conseguire l'iscrizione nell'albo coloro che abbiano riportato una delle condanne o delle pene accessorie di cui all'articolo 20 o si trovino sottoposti ad una delle misure di sicurezza che, a norma dell'articolo stesso, darebbero luogo alla radiazione dall'albo e coloro che abbiano svolto una pubblica attività contraria agli interessi della Nazione ».

E poichè per esercizio della professione era necessaria l'iscrizione al relativo albo (articolo 4 del regio decreto-legge citato) è ovvio che i farmacisti che si trovavano nelle condi-

zioni sopra indicate erano tassativamente esclusi dall'esercizio professionale.

Inoltre essi non potevano neppure partecipare ai normali concorsi provinciali per l'assegnazione di farmacie perchè il regolamento per il servizio farmaceutico 30 settembre 1938, n. 1706, richiedeva fra gli altri requisiti i certificati di iscrizione all'albo professionale e quello di appartenenza al partito nazionale fascista (articolo 4, lettere *g*) e *h*).

Pertanto è doveroso addivenire ad una rettifica della legge in modo che essa si applichi anche a coloro che nell'intenzione del legislatore avrebbero dovuto esservi inclusi e ne furono invece involontariamente esclusi.

L'articolo 2 del presente disegno di legge prescrive le modalità per l'assegnazione delle farmacie riportandosi alla legge comprendente le « norme integrative e di applicazione » emanata il 21 marzo 1953, n. 168.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

La legge 11 maggio 1951, n. 367, è applicabile ai laureati o diplomati in farmacia o laureati in chimica-farmacia, che durante il periodo universitario siano stati condannati dal tribunale speciale istituito con legge 25 novembre 1926, n. 2008, o assegnati al confino di polizia ai sensi del decreto-legge 6 novembre 1926, n. 1848, o abbiano subito carcerazioni per attività antifascista, e che laureati o diplomati non siano stati iscritti nell'albo professionale prima del 25 luglio 1943, per le disposizioni di allora limitative per i loro precedenti politici.

### Art. 2.

Il concorso per le assegnazioni delle farmacie dovrà essere bandito entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge. Dovranno essere poste a concorso le farmacie comprese nel bando emanato in applicazione delle leggi 11 maggio 1951, n. 367, e 21 marzo 1953, n. 168 e non assegnate.